

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODDIO, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERÒ, BARRUFFI, BERLINGHIERI, BIONDELLI, BRUNO BOSSIO, BURTONÈ, CAPODICASA, CAPONE, CARDINALE, CASATI, ERMINI, FABBRI, FONTANELLI, GARAVINI, GASPARINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, MAESTRI, MARCHI, MARZANO, MORETTO, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIBAUDO, RUBINATO, VALERIA VALENTE, VAZIO, VERINI

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernenti sanzioni per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Presentata il 28 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sanzionano con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta e chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare

superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Le citate disposizioni appaiono in contrasto con l'attuale sistema normativo che consente il pagamento rateizzato a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate da parte dell'Agenzia delle entrate a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte dirette e l'IRAP).

In particolare, l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, prevede che le somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali

possono essere versate all'Agenzia delle entrate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Se il pagamento dei tributi non viene effettuato con le modalità e nei termini indicati, l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo delle somme non pagate.

Anche nella fase di riscossione tramite ruoli, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recependo in parte la risoluzione n. 8-00002 approvata il 22 maggio 2013 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto in tema di riscossione, modificando e integrando il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni; è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; viene stabilita l'impignorabilità sulla prima e unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; si prevede che l'agente della riscossione non possa dare corso all'espropriazione di beni definiti « essenziali »; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a 120.000 euro; sono infine estesi anche ai debitori costituiti in

forma societaria i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile.

Nel contesto sopra delineato, le disposizioni di cui ai citati articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, che sanzionano penalmente rispettivamente il mancato versamento di ritenute operate a titolo di sostituto d'imposta e il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, appaiono poco coerenti con la possibilità concessa ai contribuenti di ricorrere al pagamento dilazionato.

La presente proposta di legge è volta a differire il momento della consumazione del reato — attualmente corrispondente, rispettivamente, al termine di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta di cui all'articolo 10-*bis* (30 settembre dell'anno successivo) e al termine per il versamento dell'acconto annuale IVA di cui all'articolo 10-*ter* (27 dicembre dell'anno successivo) — al momento in cui si realizza la decadenza dal beneficio della rateizzazione o della dilazione, ossia nel caso in cui la prima rata — oppure la rata unica — non venga pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nell'ipotesi in cui una rata, diversa dalla prima, non venga pagata entro il termine di pagamento della rata successiva.

Inoltre, allo stato attuale, la consumazione del reato si realizza a seguito del rilascio a terzi da parte del sostituto d'imposta della certificazione delle ritenute effettuate, indipendentemente dall'esposizione delle predette somme nella dichiarazione. La presente proposta di legge intende limitare la fattispecie penale alle sole ipotesi di omesso versamento condizionando la possibilità di avvalersi di un termine più lungo per fruire dell'esimente penale solo all'ipotesi in cui le ritenute risultino dalla dichiarazione presentata, evitando così la possibilità di usufruire del beneficio dell'esimente penale anche per condotte fraudolente, come l'omessa dichiarazione di ritenute certificate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10-*bis*, le parole: « entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 10-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il versamento si considera omesso se, pur risultando dalla dichiarazione annuale presentata, non viene effettuato nei termini indicati nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, ovvero, nel caso di rateizzazione delle somme dovute, nell'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 462 del 1997, e successive modificazioni »;

c) l'articolo 10-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 10-*ter.* — (*Omesso versamento dell'IVA*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* si applicano, nei modi e nei termini ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto ».

€ 1,00



17PDL0016200